

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2227 del 07/07/2016  |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA CANTINA VICOBARONE S.C.<br>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER<br>L'ATTIVITA' DI CANTINA DI PRODUZIONE VINI<br>SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN<br>COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), VIA CRETA N. 60 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-2242 del 07/07/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI  |

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA CANTINA VICOBARONE S.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CANTINA DI PRODUZIONE VINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), VIA CRETA N. 60**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta **CANTINA VICOBARONE S.C.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ziano P.no (PC), via Creta n. 60, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no alla Provincia con nota del 14.09.2015 (acquisita al protocollo Provinciale n. 55937 di pari data) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "cantina di produzione vini". In particolare l'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

**VISTA** altresì la seguente documentazione:

- nota del 20.10.2015 (prot. Prov.le n. 62481 di pari data), con cui lo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no ha trasmesso la richiesta di proroga, inoltrata dalla suddetta cantina e relativa alla produzione delle integrazioni precedentemente richieste con nota del 07.10.2015 - prot. Prov.le n. 60142;
- documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no con nota del 24/11/2015 (acquisita agli atti in pari data con prot. Prov.le n. 69534);

**PRESO ATTO** che:

- l'emissione da autorizzare è relativa all'installazione di una ventilazione locali interrati (E5a ed E5b) e una svinatura e convogliamento vinacce (E6);
- la Ditta in parola era stata autorizzata dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera – ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/1988 – con Determinazione Dirigenziale del 1/7/2004 n. 1676;

**ACQUISITI** i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza espresso con nota 20.05.2016, prot. n. 2016/0033197;
- parere favorevole del Comune di Ziano P.no espresso con nota 12.09.2015, prot. n. 2853;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 6/6/2016, acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **CANTINA VICOBARONE S.C.** dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CANTINA VICOBARONE S.C.** (C.F. 00110860335) per l'attività di cantina di produzione vini" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Ziano P.no (PC), via Creta n. 60 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera
2. di stabilire, per quanto attiene le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 – CALDAIA VAPORE IMBOTTIGLIAMENTO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata                    | 500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 8 h/gg                 |
| Altezza minima             | 10 m                   |
| Concentrazione inquinanti  |                        |
| Materiale particolare      | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi azoto               | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi zolfo               | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E2 – CALDAIA A VAPORE IMBOTTIGLIAMENTO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata                    | 250 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 8 h/gg                 |
| Altezza minima             | 10 m                   |
| Concentrazione inquinanti  |                        |
| Materiale particolare      | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi azoto               | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi zolfo               | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E3– CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE IN QUANTO RIENTRANTE NEL TITOLO II DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06)**

#### **EMISSIONE N. E4– LAVABOTTIGLIE**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata                    | 2200 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 8 h/gg                  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Altezza minima            | 6 m                  |
| Concentrazione inquinanti |                      |
| Sostanze alcaline         | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |

#### **EMISSIONE N. E5A – VENTILAZIONE LOCALI INTERRATI**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Durata massima giornaliera | 24 h/gg |
| Altezza minima             | 5 m     |

#### **EMISSIONE N. E5B – VENTILAZIONE LOCALI INTERRATI**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Durata massima giornaliera | 24 h/gg |
| Altezza minima             | 5 m     |

#### **EMISSIONE N. E6 – SVINATURA E CONVOGLIAMENTO VINACCE**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Durata massima giornaliera | 10 h/gg |
| Altezza minima             | 5 m     |

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E4 e l'obbligo di effettuare i controlli in sede di messa a regime, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici a tale emissione;
- c) i camini E1, E2 ed E4, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (per la verifica dei limiti di emissione delle sostanze alcaline le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo indicato dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza);
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) considerata la limitata durata annua dell'emissione E4, l'Azienda potrà non effettuare autocontrolli periodici a detta emissione, fermo restando il rispetto del limite sopra stabilito a condizione che le ore di funzionamento vengano annotate su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso contrario dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale e la data, l'orario, i risultati delle misurazioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti, venire annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni riportate sui certificati analitici dei controlli;
- h) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi e modificati è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi e modificati è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad E4, in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. al Suap ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**